


**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena

REGOLAMENTO IN MATERIA DI RAPPORTI FRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE



A cura di: Paolo Barbieri, Mirella Cantaroni

Gruppo di lavoro: Giorgio Bertacchini, Alessandro Bertacchi, Monica Cagarelli, Patrizia Marchegiano, Carmen Vandelli, Paola Vandelli

Premessa

Richiami normativi

- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2, 3, 18 e 118;
- Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 "Legge-quadro sul Volontariato";
- D.Lgs. n. 502/92 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.Lgs. n. 81/2008 "Testo unico per la sicurezza sul lavoro";
- Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- Legge n. 106 del 6 giugno 2016 "Delega al governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";
- Regolamento UE (DGPR) n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati";
- D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" (CTS);
- Legge Regionale n. 2 del 12 marzo 2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge Regionale n. 12 del 21 febbraio 2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di Volontariato";
- Legge Regionale n. 8 del 30 giugno 2014 "Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di Volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale";
- Legge Regionale n. 12 del 17 luglio 2014 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381"";

- Legge Regionale n. 20/2017 "Disposizioni per la ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti del Terzo settore alla concertazione regionale e locale";
- DGR Emilia Romagna. 1007/2015 "Modalità di gestione dei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione Sociale di cui alle leggi Regionali n.12/2005 e n. 34/2002, così come modificate dalla legge regionale n. 8/2014",
- D.M. 15 settembre 2020 n. 106 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con il quale sono disciplinate le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Definizioni

"Enti del Terzo settore", ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., sono *"le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore"*;

"Volontario", una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;

Premesso che:

- il Terzo Settore, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 131/2020), deve considerarsi quale espressione di attività e interventi da ricondurre all'ambito delle libertà sociali garantite dall'art. 2 della Costituzione e al principio di sussidiarietà, ex art. 118 della Costituzione, in quanto poste in essere da soggetti privati che operano per scopi di utilità collettiva e di solidarietà sociale;
- in ambito sanitario, l'art. 14, comma 7, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. stabilisce che debba essere "favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti [...]";
- la Legge delega n. 106/2016 di Riforma del Terzo Settore stabilisce, all'articolo 5, la necessità di "armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontariato e la specificità delle

organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 e di quelle operanti nella protezione civile”;

- gli Enti del Terzo Settore, come sopra definiti, “diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” individuate all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/17;
- il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ha previsto l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), contemplando all’art. 101, comma 3, una disciplina transitoria fino alla completa operatività del registro medesimo;
- come previsto dall’art. 55, comma 1, del D.Lgs. n. 117/17, “in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 65, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”;
- secondo quanto previsto dall’art. 56 del D.Lgs. n. 117/17, le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (anche “OdV”) e le associazioni di promozione sociale (anche “APS”), iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 117/17, anche i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza “possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all’articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l’affidamento diretto garantisca l’espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione”;
- le modifiche al Codice degli appalti in sede di conversione in legge del cd. “Decreto semplificazioni” (D.L. n. 76/2020) hanno richiamato e fatte salve in più punti le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del D.Lgs. n. 117/2017 (art. 30 co 8, art. 59 co 1, art. 140 co. 1 del Codice Appalti);
- il Codice del Terzo Settore fonda un modello di relazione fra ETS e la Pubblica Amministrazione (PA) “sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse

pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico” (nei termini, Corte Costituzionale, sentenza n. 131/2020 cit.);

Tutto ciò premesso, si stabilisce quanto segue:

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena (AOU) riconosce il ruolo del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sanitario, sociale, civile e culturale.

A tali fini l’AOU disciplina le modalità di accesso alle strutture ospedaliere secondo criteri di uniformità, imparzialità, trasparenza, compresa la modalità di concessione di spazi a disposizione degli Enti del Terzo Settore (ETS), se funzionali allo svolgimento delle attività volontaristiche svolte.

I principi guida di questo modello di relazione sono i seguenti:

- l’AOU promuove e sostiene il volontariato le cui attività devono essere rispettose delle funzioni, delle finalità, dell’attività e dell’organizzazione dell’Azienda e coerenti con gli statuti degli ETS;
- le attività delle organizzazioni di volontariato svolte in collaborazioni con le strutture ospedaliere devono essere complementari e non sostitutive dei servizi di competenza dell’Azienda stessa;
- le attività e l’operato degli ETS all’interno delle strutture sanitarie devono essere caratterizzate dall’assenza di fini di lucro e idonee a prevenire ed evitare situazioni di conflitto di interessi.

ARTICOLO 2 – CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA PER SVOLGERE ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

Possono presentare richiesta gli ETS, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 3 – TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l’ETS senza fini di lucro anche diretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le attività degli ETS svolte in collaborazione con le strutture ospedaliere devono essere complementari e non sostitutive dei servizi di competenza dell’Azienda stessa.

Tra le diverse tipologie fornite al supporto dei pazienti e delle loro famiglie, si citano, ad esempio:

- a. Attività di sostegno morale e sociale
- b. Conforto e compagnia
- c. Attività ricreative e ludiche
- d. Ascolto, informazione, promozione della salute e primo orientamento

Tali attività non devono coincidere con le funzioni del personale medico, infermieristico, tecnico sanitario e non devono interferire con lo svolgimento delle attività sanitarie del personale della AOU.

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI RICHIESTA PER SVOLGERE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Gli ETS iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art.45 del Codice del Terzo Settore) in riferimento a quanto stabilito all'articolo 2 del presente regolamento che intendano svolgere attività presso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena, devono presentare una formale richiesta utilizzando il modulo (allegato 1).

La richiesta può essere inviata:

- via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi:

1- affarigenerali@pec.aou.mo.it;

2- segrgen.protocollo@aou.mo.it

- di persona all'Ufficio Protocollo c/o

Ospedale Policlinico Via del Pozzo, 71 - 41124 Modena

- per posta ordinaria all'indirizzo:

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena Via del Pozzo, 71 - 41124 Modena

Alla richiesta sono da allegare:

- a. l'atto costitutivo, lo statuto o altra documentazione relativa alla natura giuridica del soggetto richiedente;
- b. nome della Compagnia assicurativa con cui l'Ente ha stipulato una polizza per i propri associati, numero e copia della stessa;
- c. l'indicazione dell'attività proposta dall'ETS nella quale siano messi in evidenza natura, contenuti, finalità, tempi e modalità di svolgimento e struttura presso la quale si intende realizzare l'attività stessa.

Qualora l'ETS proponga uno specifico progetto da realizzare, con carattere di continuità, in condivisione con le strutture aziendali, la richiesta dovrà essere accompagnata dalla descrizione del progetto che si intende realizzare.

ARTICOLO 5 - AMMISSIONE A SVOLGERE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

La Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena:

1. accerta, attraverso gli uffici competenti, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti ai fini della ammissione con particolare riferimento:
 - a. iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore da almeno sei mesi;
 - b. coerenza delle attività con le finalità istituzionali dell'AOU e con le sue vocazioni assistenziali;
 - c. finalità dell'ETS in ambito sociosanitario;
 - d. dichiarazione comprovante la presenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione.Ove necessario può chiedere elementi informativi e documentazione integrativa.
2. informa i diretti interessati dell'autorizzazione o diniego alla richiesta.

In caso di accoglimento della richiesta, la presenza dell'ETS presso le strutture dell'Azienda può essere formalizzata come segue:

- a) accordo convenzionale, in presenza di un progetto di collaborazione che preveda un insieme articolato di attività e di rapporti con l'Azienda (schema tipo convenzione allegato n° 2);
- b) lettera autorizzativa qualora si tratti di attività che, seppur condivise con l'Azienda e svolte in modo continuativo, non presentino interconnessioni con le attività aziendali tali da necessitare di un rapporto di convenzione. In questo ultimo caso la richiesta di accesso e la relativa autorizzazione potranno essere formalizzate mediante il modulo allegato al presente regolamento (schema tipo allegato n°3).

ARTICOLO 6 - IMPEGNI

L'ETS deve concordare con il Direttore della Struttura operativa competente le modalità e i tempi dell'attività prestata.

In particolare, l'ETS si impegna a:

- a) svolgere le attività con continuità, nel rispetto dei giorni e degli orari definiti; eventuali modifiche, da concordare con la struttura di riferimento, dovranno essere comunicate in forma scritta;
- b) assicurare che ogni volontario indichi di volta in volta, la data, il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita e firmi nel registro delle presenze (allegato x) disponibile presso la Struttura stessa e posto sotto la responsabilità del Direttore di Struttura Operativa o suo delegato;
- c) comunicare all'Azienda un referente, che avrà il compito di mantenere i contatti con i responsabili delle strutture aziendali e di verificare il corretto svolgimento delle

attività, nel rispetto dei diritti e delle scelte degli utenti ed in osservanza delle disposizioni e delle normative;

- d) comunicare e mantenere aggiornati i nominativi delle persone individuate, che devono possedere attitudini e capacità adeguate alle attività da svolgere;
- e) garantire che ogni volontario abbia un abbigliamento consono al luogo presso il quale opera e funzionale all'attività che va a prestare. È pertanto obbligo a tutti i volontari di munirsi di camice, fornito a cura dell'Associazione di volontariato, di colore preferibilmente bianco, salvo casi eccezionali precedentemente autorizzati dall'Azienda;
- f) assicurare che ogni volontario osservi il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza con assoluta discrezione e riservatezza;
- g) assicurare, inoltre, che ogni volontario:
 - rispetti la dignità e i diritti degli utenti;
 - osservi un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;
 - rispetti le disposizioni impartite dai Responsabili delle Strutture, per quanto di rispettiva competenza;
 - operi con il massimo spirito di collaborazione con il personale delle strutture;
 - non interferisca in nessun modo nelle scelte professionali degli operatori sanitari e nelle loro attività.

Sia l'ETS che l'Azienda assicurano la reciproca tempestiva comunicazione di eventi che possano incidere sullo svolgimento delle attività; l'Azienda si riserva l'interruzione di tali forme di collaborazione qualora intervengano fatti o circostanze che turbino lo svolgimento delle attività istituzionali.

ARTICOLO 7 - CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO

L'Azienda fornisce, prima di accedere alle strutture dell'AOU l'apposito cartellino di riconoscimento, recante la denominazione dell'ETS di appartenenza, la dicitura "Servizio di Volontariato", il cognome, il nome e la fotografia del volontario (se possibile), l'indicazione "AOU di Modena", la data di rilascio, il timbro, la firma del responsabile dell'Ufficio, o suoi delegati, e le indicazioni per la riassegnazione dello stesso in caso di smarrimento.

Su richiesta del rappresentante legale dell'ETS, opportunamente motivata, potrà eventualmente essere omesso sul cartellino di riconoscimento il solo cognome del volontario.

Nel corso del periodo di validità della convenzione, qualora il volontario cessi di prestare la propria attività di volontariato presso l'Azienda, sarà cura del legale rappresentante dell'ETS di restituire il cartellino di riconoscimento in precedenza consegnato.

Lo stesso legale rappresentante dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio i nominativi di tutti i nuovi volontari indicati a operare presso le strutture dell'Azienda, al fine di consentire le relative conseguenti procedure di ammissione e il rilascio dei cartellini di riconoscimento.

ARTICOLO 8 - RAPPORTI CON I DIPENDENTI AOU ISCRITTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Qualora un dipendente dell'Azienda sia anche membro di un'ETS, non può svolgere attività a favore dello stesso Ente durante il suo orario di servizio e nell'espletamento delle sue attività istituzionali.

Deve essere in ogni modo evitata ogni forma di interferenza, anche potenziale, tra l'attività istituzionale dell'Azienda e l'attività dell'Ente.

Il dipendente è tenuto a comunicare all'AOU l'attività svolta in qualità di volontario, nel rispetto della normativa prevista dalla regolamentazione in materia di incompatibilità del pubblico dipendente.

L'Azienda si riserva al riguardo la facoltà di valutare comportamenti difformi anche ai fini disciplinari, fatto comunque salvo quanto previsto con il sopra citato regolamento aziendale in materia di incompatibilità del pubblico dipendente.

ARTICOLO 9 - FORMAZIONE

Secondo quanto previsto dall'art. 8 L.R.12/2005, i volontari ammessi ad operare in collaborazione con le strutture organizzative dell'Azienda OU potranno accedere a specifici corsi di formazione attinenti alla funzione svolta programmati dall'Azienda OU. I volontari possono accedere alla formazione programmata ai sensi di quanto previsto all'art. 44 della legge regionale 30 giugno 2003, n.12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) erogata da organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 33 della legge medesima.

Ai volontari sarà comunque offerta la possibilità di partecipare a specifici incontri, organizzati dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (SPPA), finalizzati ad approfondire le tematiche della salute e della sicurezza nello specifico contesto lavorativo.

La stessa opportunità formativa è offerta in materia di trattamento dei dati personali (privacy) attraverso corsi organizzati dall'Azienda.

ARTICOLO 10 - RISERVATEZZA E PRIVACY

Nel caso di attività per le quali sia necessaria la stipula di un atto di **convenzione** che comporti il trattamento di dati personali di pazienti o di dipendenti e collaboratori, l'ETS dovrà essere nominato responsabile esterno del trattamento dati da parte dell'Azienda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR).

In tutti gli altri casi i volontari saranno comunque nominati incaricati del trattamento dei dati con i quali potranno, eventualmente, venire a contatto in occasione dell'attività

prestata, da parte del Responsabile dell'Ufficio Comunicazione e Informazione o della struttura alla quale saranno autorizzati ad accedere.

In ogni caso tutti i volontari si impegnano al rispetto delle istruzioni fornite e degli adempimenti previsti dal GDPR 2016/679, dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dalle istruzioni fornite dal titolare o dai suoi delegati.

Gli ETS, da parte loro, dovranno contribuire attivamente alla formazione ed al controllo sul comportamento dei loro aderenti al fine di garantire la più assoluta riservatezza delle informazioni personali apprese in occasione degli accessi alle strutture ospedaliere.**ARTICOLO 11 – ASSICURAZIONI**

In applicazione della normativa di riferimento (art. 18 del Codice del Terzo Settore), l'ETS garantisce che i propri aderenti, inseriti nelle attività oppure autorizzati ad accedere alle strutture ospedaliere, sono coperti da adeguata polizza di assicurazione contro infortuni e malattie connessi con lo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Nel caso di stipula di convenzione di cui all'art. 5 comma 2 lett. a, le spese relative alle coperture assicurative per i volontari, potranno essere rimborsate dall'Azienda in ragione e nella misura dell'attività prestata a favore della stessa.

L'ETS si impegna a fornire all'Azienda tutti i dati relativi alla copertura assicurativa dei volontari ogni qual volta l'Azienda ne faccia richiesta.

ARTICOLO 12 – SPAZI E LOCALI AZIENDALI

È in facoltà dell'Azienda compatibilmente con le reali disponibilità logistiche, di mettere a disposizione dell'ETS convenzionato, su sua richiesta, spazi, eventualmente anche comuni ad altri ETS, da destinare alle esigenze delle attività previste nella convenzione.

È divieto per l'Azienda farsi carico di spese di gestione che riguardano il funzionamento dell'ETS al di fuori di quelle che sono le spese espressamente considerate nelle convenzioni che regolano le specifiche attività dell'Ente a supporto ed arricchimento dell'Azienda.

Le modalità operative di gestione dei locali (contratto d'affitto o comodato d'uso) verranno definite con apposito disciplinare afferente alla convenzione o con specifico atto di concessione, entrambi predisposti e stipulati dal SATP (Servizio Attività Tecniche e Patrimoniali).

In nessun caso i locali assegnati ai sensi del presente articolo possono essere eletti a sede legale dell'Ente.

ARTICOLO 13 - SICUREZZA E PREVENZIONE

L'Azienda consegna all'ETS il "Documento Informativo per i lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza contenente le informazioni sui pericoli e sui rischi presenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena", ai sensi D. Lgs.81/2008

“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, in particolare in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 comma 12 bis”.

L’ETS dovrà sottoscrivere e trasmettere all’Azienda il documento attestante la consegna del materiale di cui sopra sottoscritto dall’Ente stesso.

Sarà responsabilità e cura dell’Ente fare visionare integralmente il contenuto di detto documento a ciascun volontario/dipendente, prima dell’inizio della sua attività nei luoghi di lavoro dell’AOU di Modena.

Inoltre, l’AOU di Modena offrirà al volontario la possibilità di accedere alla vaccinazione antinfluenzale.

Nei casi in cui, al di là del previsto campo di applicazione del presente accordo, vengano identificati pericoli e rischi da interferenza, tra l’ETS e l’AOU di Modena, quest’ultima procederà promuovendo la cooperazione e il coordinamento finalizzati ad adottare le misure utili a eliminare e/o a ridurre al minimo i rischi, dandone evidenza in specifico documento che dovrà essere sottoscritto dall’ETS.

Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione delle attività, le Parti si devono ritenere impegnate a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso.

È fatto in ogni caso divieto al volontario di:

- accedere per qualsiasi motivo nelle aree, presenti all’interno dell’AOU di Modena, segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura “Zone controllate” e/o “Zone sorvegliate” per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti, ed in qualunque altra zona con limitazione di accesso (es. strutture di Risonanza Magnetica, laboratori, cantieri, ecc.);
- assistere in qualsiasi forma pazienti sottoposti a indagini/trattamenti di medicina nucleare con impiego di radioisotopi.

Sarà cura del Direttore di Struttura, o persona delegata, informare il volontario della presenza di individuo iniettato con materiale radioattivo e fornire le adeguate indicazioni.

ARTICOLO 14 – RICHIAMO AL CODICE DI COMPORTAMENTO

Oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento i volontari dovranno attenersi alle norme contenute nel Codice di comportamento aziendale, pubblicato sul portale aziendale, rivolto ai dipendenti e a tutti coloro che operano ad ogni livello e con qualsiasi rapporto con l’Azienda.

Il mancato rispetto di quanto indicato potrà prevedere l’allontanamento del volontario e/o il recesso da parte dell’Azienda dalla convenzione o il ritiro della autorizzazione.

ARTICOLO 15 – PUBBLICITÀ

Il presente regolamento è pubblicato sul portale aziendale unitamente all’elenco degli Enti operanti nelle strutture ospedaliere dell’AOU di cui si forniscono anche le principali informazioni sulle finalità e sui contatti.

ARTICOLO 16 – ENTRATA IN VIGORE e NOTE FINALI

Il presente regolamento, approvato con delibera aziendale, entra in vigore dalla sua pubblicazione all'Albo Aziendale.

Secondo il disposto all'art 56 comma 3 del Codice del Terzo Settore l'individuazione delle ODV e APS avverrà nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative e riservate alle medesime.

Si prende atto della validità delle convenzioni scadute al 31.12.2020 e prorogate per anni tre, dal 1.1.2021 al 31.12.2023, definendo altresì che le Associazioni di volontariato indicate nelle deliberazioni di proroga dovranno partecipare all'avviso pubblico che emetterà l'Azienda nel corso del 2022 per il rispetto di quanto sopra meglio esplicitato.